

Circolo Nautico "TORRE D'ALBEGNA"
Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO



Articolo 1 – Denominazione e sede

E' costituita in Albinia Frazione di Orbetello in via Argentario S.n.c. una Associazione Dilettantistica, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "Circolo Nautico Torre D'Albegna" Associazione Sportiva Dilettantistica.

Articolo 2 – Scopo e oggetto sociale

- 1) L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 2) Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'Ordinamento Sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive e ricreative connesse alla nautica da diporto alle discipline della vela, della pesca sportiva, delle attività subacquee e della cultura del mare in generale, intese come mezzo di formazione psico-fisica dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, didattica e ricreativa o di ogni altro tipo di attività, motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline sportive e ricreative.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'Altro, realizzare la sede sociale e gli spazi di pertinenza in maniera da consentire il miglior benessere degli atleti e dei soci in genere, predisponendo servizi ed attrezzature utili per le attività sportive, per la didattica e per il tempo libero (ad esempio servizi igienici, spogliatoi, depositi per attrezzature ed imbarcazioni, aule didattiche, servizi di ristoro, segreteria, pontili mobili, punti di ormeggio e rimessaggio imbarcazioni) il tutto nelle aree asservite all'Associazione.
Svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti, attrezzature proprie, di terzi o date in concessione o locazione da enti pubblici o privati.
Potrà svolgere attività commerciali atte a reperire i fondi necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti consentiti per le associazioni non lucrative, dalle leggi vigenti in materia nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinente ai medesimi.
- 3) L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, ma può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 4) L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli Statuti delle Federazioni Sportive alle quali è affiliata.
Si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni, dovesse adottare a suo carico in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alle attività sportive.
- 5) L'associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Patrimonio ed entrate

- 1) Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'Associazione.
- 2) Le entrate sono costituite dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai corrispettivi per i servizi prestati ai soci, dai proventi derivanti da tutte le Attività, anche commerciali, organizzate dall'Associazione e da quanto altro concorra ad incrementare l'attivo sociale quali, contributi da enti pubblici e privati, sponsorizzazioni, alargizioni e/o atti di liberalità nonché da contributi straordinari e/o finanziamenti diretti dei soci per opere rilevanti deliberati dall'assemblea.

Articolo 5 – Domanda di ammissione

- 1) possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.

L'ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

partecipare alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione; essere dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, sociale e ricreativa con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsivoglia inedita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi rappresentanti eletti dall'Assemblea, nonché delle federazioni e dei loro organi.

Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

- 2) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, le domande pervenute verranno valutate dal Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Solo in caso di accettazione ne verrà data comunicazione al richiedente in forma scritta. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita al momento dell'accettazione della domanda, potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio dovrà sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello ai Proibiviri.
- 3) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa deve essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 4) Le quote associative, a qualsiasi titolo versate, non possono essere in nessun caso restituite, trasferite a terzi o rivalutate.
- 5) L'Associazione dovrà tesserare alle Federazioni alle quali è affiliata, il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti coloro che prendono parte alle attività sportive.

Articolo 6 – Diritti dei soci

- 1) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età

- 2) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire all'interno dall'Associazione mediante proposizione della propria candidatura, in forma scritta, diretta al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.
- 3) La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo La sede sociale, secondo le modalità del Consiglio stesso mediante la stesura di apposito regolamento.

Articolo 7 – Decadenza dei soci

- 1) I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - A – dimissione volontaria;
 - B – morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - C – radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio ed alla realizzazione dei progetti sociali. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio per iscritto con lettera raccomandata A.R..
 - D – scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 26 del presente Statuto.
- 2) Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C, assunto dal Consiglio Direttivo, può essere impugnato dal socio mediante ricorso, entro giorni 20 dal ricevimento della comunicazione, al collegio Probiviri che provvederanno in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti e all'emissione di giudizio definitivo ed inappellabile.
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data del definitivo pronunciamento dei probiviri
- 3) L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né parziale e né totale.

Articolo 8 – Organi

Gli Organi sociali sono:

- A) l'Assemblea dei soci;
- B) Il Presidente;
- C) Il Consiglio Direttivo;
- D) Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- E) Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9 – Funzionamento dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- A) Almeno il 30% dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovutola parte del Consiglio Direttivo;
- B) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 3) L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la partecipazione dei soci.
- 4) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o Impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 5) L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle stesse.
- 6) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.
- 7) Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 8) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario, e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione dei soci mediante affissione nella sede sociale per giorni 20 dalla data dell'assemblea in modo da garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 – diritti di partecipazione

- 1) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati In regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo predisporrà l'elenco degli associati aventi diritto al voto. Contro tale decisione è ammesso appello ai probiviri da presentarsi prima dello svolgimento dell'assemblea.
- 2) Ogni socio può rappresentare in Assemblea per mezzo di delega scritta non più di tre associati.

Articolo 11 – assemblea ordinaria

- 1) La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea di 2° convocazione non potrà avvenire prima di 24 ore dalla prima.
- 2) L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo e l'esame del preventivo.
- 3) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, sulla Nomina gli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo.
- 4) La nomina degli organi direttivi dovrà avvenire per voto segreto.

Articolo 12 – validità assembleare

- 1) L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita dalla maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
In seconda convocazione è costituita con la presenza di qualunque numero di associati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

- 2) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
In seconda convocazione è costituita con la presenza di qualunque numero di associati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
per le modifiche allo statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole di almeno il 60% (sessanta per cento) degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione occorre almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti degli intervenuti aventi diritto al voto.
- 3) Ai sensi dell'Art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione dell'avviso nella sede sociale dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea di 2° convocazione non potrà avvenire prima di 24 ore dalla prima.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

approvazione e modificazione dello statuto sociale, designazione e sostituzione degli elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento dell'Associazione, trasformazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

- 1) il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a undici componenti, determinato di volta in volta dall'Assemblea dei soci, ed eletti dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
- 2) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società od associazioni sportive dilettantistiche, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni nazionali, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- 3) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4) In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- 5) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario, lo stesso deve essere messo a disposizione degli associati per almeno dieci giorni dalla data della riunione presso la sede sociale, in modo da garantire la massima diffusione.

Articolo 15 – Dimissioni

- 1) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione con il subentro del primo candidato non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove vi siano candidati che abbiano tali

caratteristiche il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assembla utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

- 2) Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.
- 3) Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l' Assemblée ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
- 4) Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà alla nuova nomina all'interno del proprio organico.

Articolo 16 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- A) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- B) redigere il preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea
- C) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria nel rispetto dei termini di cui all'Articolo 9, comma 2;
- D) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento, da sottoporre all'assemblea dei soci;
- E) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- F) deliberare singoli capitoli di spesa per le necessità dell'associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali;
- G) adottare i provvedimenti di espulsione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- H) attuare le finalità dello statuto e l'attuazione delle decisioni dall'assemblea dei soci;

Articolo 18 – Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 19 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Il Rendiconto

- 1) Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell'associazione.
- 2) Il rendiconto, corredato dalla relazione dei Sindaci Revisori deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 3) insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione, copia del rendiconto stesso.

Articolo 22 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 – Collegio dei Revisori dei conti

- 1) La gestione amministrativa dell'associazione è controllata da un collegio dei Revisori dei conti eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è costituito da tre componenti effettivi, che nominano fra di loro il Presidente e due componenti supplenti.
- 2) I Revisori dei conti dovranno accertare solo la regolare tenuta della contabilità e verificare la correttezza degli adempimenti fiscali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. Qualora il Collegio dei Revisori ritenesse opportuno elevare rilievi sulla tenuta dei conti durante l'esercizio dovrà tempestivamente notificarli al Presidente dell'associazione.
Alla fine di ogni esercizio sarà loro compito redigere una relazione al resoconto da leggere in assemblea per l'approvazione del medesimo.
- 3) I Revisori dei conti potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 4) Il Collegio dei Revisori eletto dall'assemblea resterà in carica per quattro annualità. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o altro gli effettivi sono sostituiti dai supplenti, in mancanza di questi i restanti andranno avanti fino alla prima assemblea utile dove si provvederà alla elezione dei mancanti.
- 5) per far parte del Collegio dei revisori non è obbligatorio essere iscritti nell'albo ufficiale Revisori.

Articolo 24 – Collegio dei Proviviri

- 1) Il Collegio dei Proviviri eletto dall'assemblea ordinaria dei soci dura in carica quattro anni, è composto da tre componenti effettivi che nominano fra di loro il Presidente. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento sono sostituiti dai supplenti, in mancanza, i restanti proseguiranno nel loro compito fino alla prima assemblea utile che provvederà alla elezione dei mancanti.
- 2) Delibera in seconda istanza entro trenta giorni dall'avvenuta notizia del ricorso sui provvedimenti disciplinari comminati in prima istanza dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del Collegio sono definitive ed inappellabili e possono essere prese all'unanimità o a maggioranza dei componenti. Al Collegio dei proviviri è affidato anche il compito di deliberare e dirimere le controversie insorte fra l'associazione e i soci o fra i soci medesimi.

Articolo 25 – Trasformazione

L'assemblea potrà, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, deliberare la trasformazione dell'associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n° 50.

Articolo 26 - Scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
- 2) L'assemblea all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
- 3) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione, senza scopo di lucro, che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27- Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli statuti e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, alle quali l'Associazione affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.